

7

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
BARI



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N° 145 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

**OGGETTO:** Pagamento delle giornate festive ricadenti di domenica.

L'anno 2017, il giorno 2 del mese di MAGGIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste n. 11,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con Decreto del Presidente della Giunta n.65 del 08.02.2017, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, proposta dal Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale, assistito dal Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione.

**PREMESSO CHE:**

- il diritto all'assenza dal lavoro per festività – disciplinato dalle leggi n.260/49, n. 90/54, n.132/58, n. 54/77 e dal DPR 792/1985 è riconosciuto alla generalità dei lavoratori;
- la 1ª Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.9206 dell'11 luglio 2000, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori alla normale retribuzione nei casi in cui le festività ricadano di domenica;

**CONSIDERATO CHE:**

- per gli anni 2016-2017 sono da considerarsi giornate festive ricadenti di domenica i giorni 25 dicembre (Natale) e 1° gennaio (Capodanno), ai sensi dell'art.54 del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e delle summenzionate leggi;

**PREMESSO CHE:**

- che con delibera commissariale n.2 del 29.12.2016, si è autorizzato il ricorso alla gestione provvisoria per il periodo dal 01.01.2017 sino all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2017 e di autorizzare ai fini degli impegni e dei pagamenti l'utilizzo delle somme nei limiti previsti al comma 2 dell'art.163 del D. L.vo 267/2000 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative

ASSUNTI i poteri di cui alla D.P.G.R. n.65 del 08.02.2017

**DELIBERA**



1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
2. L'Area Amministrativa - Ufficio del Personale, è autorizzato ad effettuare il pagamento delle giornate festive coincidenti con la domenica che per gli anni 2016-2017 sono le seguenti 25 dicembre (Natale) e 1° gennaio (Capodanno), ai sensi dell'art.54 del vigente CCNL dei dipendenti dei Consorzi di Bonifica e delle leggi n.260/1949, n. 90/1954, n.132/1958, n. 54/1977 e dal DPR 792/1985 , inserendole nelle retribuzioni della prima busta paga utile.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
(Rag. Vito Caricola)

*Vito Caricola*

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
(Dott.ssa Maria L. Congedo)

*Maria L. Congedo*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ing. Giuseppe Corti)

*Giuseppe Corti*

IL SEGRETARIO

*Nicola Traversa*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Alfredo Borzillo)

*Alfredo Borzillo*

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 02/05/2014.....dove resterà pubblicato sino al giorno 11/05/2014.....

IL SEGRETARIO

*Nicola Traversa*

**Allo stato non sussiste  
adempimento contabile**

**AREA FINANZIARIA**  
**SETTORE BILANCIO ED ECONOMATO**  
IL QUADRO DIRETTIVO: Rag. Nicola TRAVERSA



# Governo Italiano

## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cerca:

Vai

### Il Presidente del Consiglio

Paolo Gentiloni

### Funzioni

#### Agenda

#### Notizie e comunicati

#### Gli impegni nazionali e internazionali

#### Gallerie foto e video

### Il Governo

#### Ministri e Sottosegretari

#### Ministeri

#### Il Governo: funzioni e struttura

#### Il Governo dal 1943 ad oggi

#### Costituzione italiana

#### Le riunioni del Consiglio dei Ministri

#### Provvedimenti

#### Novità da Palazzo Chigi

#### Notizie dai Ministeri

#### Campagne di comunicazione

#### Palazzo Chigi, sede del Governo

#### La Presidenza del Consiglio

#### Organizzazione

#### Uffici, dipartimenti, strutture

#### Comitati, Commissioni, Commissari

#### Come fare per

Ti trovi in: [Home](#) : [Presidenza del Consiglio](#) : [Uffici e Dipartimenti](#) :

### Ufficio del Cerimoniale di Stato

#### Festività e giornate nazionali


##### I giorni festivi

##### Le solennità civili

##### Le giornate celebrative nazionali e internazionali

17 marzo - "Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera"

##### Fonti normative



#### I giorni festivi

Sono stabiliti per legge. Ad essi si aggiunge la festività locale del Santo patrono e, nella prima domenica di novembre, la festa dell'unità nazionale.

Data	Celebrazione
Tutte le domeniche	---
1 gennaio	Capodanno
6 gennaio	Epifania
25 aprile	Liberazione dal nazifascismo (1945)
Lunedì di Pasqua	---
1 maggio	Festa del lavoro
2 giugno	Festa della Repubblica
15 agosto	Assunzione di Maria
1 novembre	Ognissanti
8 dicembre	Immacolata Concezione
25 dicembre	Natale di Gesù
26 Dicembre	Santo Stefano

#### Le solennità civili

Imbandieramento degli edifici pubblici, non sono considerate giornate festive.

Data

Celebrazione

#### Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze

#### L'ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze

#### Cerimoniale, onorificenze e araldica in Italia

#### Organizzazione e funzioni

#### Contatti

#### Richiesta patrocini

#### Protocollo di Stato

#### Breve storia del Protocollo di Stato

#### Bandiera

#### Inno nazionale

#### Emblema della Repubblica

#### Festività e giornate nazionali

#### Ordine delle precedenze

#### Esequie di Stato e lutti nazionali

#### Patrocini

#### Fonti normative

#### FAQ

#### Pubblicazioni

#### La Bandiera - Cenni storici e norme per l'esposizione

#### Ordini Cavallereschi della Santa Sede (vers. italiano)

#### Ordini Cavallereschi della Santa Sede (vers. inglese)

#### Sistema Onorifico Civile della Repubblica italiana (vers. inglese)

LEGGE 27 maggio 1949, n. 260

**Disposizioni in materia di ricorrenze festive.**

Vigente al: 11-1-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, e' dichiarato festa nazionale.

**Art. 2.**

[redacted] tutti i giorni seguenti:  
tutte le domeniche;

[redacted]  
il giorno dell'Epifania;  
il giorno della festa, di San Giuseppe;  
il 25 aprile: anniversario della liberazione;  
il giorno di lunedì dopo Pasqua;  
il giorno dell'Ascensione;  
il giorno del Corpus Domini;  
il 1 maggio: festa del lavoro;  
il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo;  
il giorno dell'Assunzione della B. V. Maria;  
il giorno di Ognissanti;  
il 4 novembre: giorno dell'unita' nazionale;  
il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;  
[redacted]  
il giorno 26 dicembre.

**Art. 3.**

Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

**Art. 4**

Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennita' civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.

**Art. 5.**

((Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da

essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

#### Art. 6.

In caso di inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori ((sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione ottocentomila.))

#### Art. 7.

Sono abrogati l'art. 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1549 e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

#### Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA  
FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

**LEGGE 31 marzo 1954, n. 90**

**Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive.**

Vigente al: 11-1-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e' sostituito dal seguente:

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata raggugliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

**Art. 2**

Il trattamento stabilito dall'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, dovra' essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

- a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;
- b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
- c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volonta' del lavoratore;
- d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

**Art. 3.**

Le disposizioni dell'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, modificate ed integrate, come ai precedenti articoli, si estendono a tutte le licenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

**Art. 4.**

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA - VIGORELLI -  
GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

**D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792**

**Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121**

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1985, n. 306*

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con *legge 25 marzo 1985, n. 121*, con il quale la Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa fra le Parti;

Vista l'intesa intervenuta tra le Parti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Emana il seguente decreto:

1. Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121: tutte le domeniche;

il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

il 1° novembre, tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;

il 25 dicembre, Natale del Signore;

il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.